

---

COMUNE DI MOZZANICA  
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

(ai sensi della D.G.R. 24 ottobre 2018- n. XI/695)

data  
17 luglio 2025

PROGETTISTA  
Marco Adriano Perletti architetto

---

# COMUNE DI MOZZANICA (BG)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (in recepimento della D.G.R. 24 ottobre 2018 - n. XI/695)

## INDICE

PARTE PRIMA.....	4
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ' EDILIZIA.....	4
INTRODUZIONE.....	4
TITOLO I - Definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi.....	4
TITOLO II - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.....	4
PARTE SECONDA.....	5
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	5
Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi.....	5
Art. 1 Composizione, compiti e funzionamento dello Sportello unico per l'edilizia (della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale).....	5
Art. 2 Modalità di gestione delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	5
Art. 3 Modalità di coordinamento con il SUAP.....	5
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi.....	6
Art. 4 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	6
Art. 5 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	6
Art. 6 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	6
Art. 7 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.....	6
Art. 8 Pareri preventivi.....	7
Art. 9 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia.....	7
Art. 10 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	8
Art. 11 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	8
Art. 12 Concorsi di urbanistica e di architettura.....	8
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.....	8
Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori.....	8
Art. 13 Comunicazioni di inizio e differimento lavori, sostituzione e variazioni (anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.).....	8

## Comune di Mozzanica – Regolamento Edilizio Comunale

Art. 14 Comunicazioni di fine lavori.....	9
Art. 15 Occupazione suolo pubblico.....	10
Art. 16 Opere relative a bonifica (comprese rimozioni amianto, ordigni bellici etc.).....	10
Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....	10
Art. 17 Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	10
Art. 18 Ultimazione dei lavori.....	11
Art. 19 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	11
Art. 20 Cartelli di cantiere.....	12
Art. 21 Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	12
Art. 22 Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	14
Art. 23 Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....	14
Art. 24 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	14
Art. 25 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.....	14
<b>TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI</b> .....	<b>15</b>
Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio.....	15
Art. 26 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici.....	15
Art. 27 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica.....	15
Art. 28 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....	19
Art. 29 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.....	19
Art. 30 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	20
Art. 31 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (cosiddette "linee vita").....	21
Art. 32 Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	22
Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....	22
Art. 33 Strade.....	22
Art. 34 Portici.....	23
Art. 35 Piste ciclabili.....	23
Art. 36 Aree parcheggio.....	23
Art. 37 Piazze, aree pedonalizzate, spazi esterni di pertinenza.....	24
Art. 38 Passaggi pedonali e marciapiedi.....	24
Art. 39 Passi carrai ed uscite per autorimesse.....	24
Art. 40 Chioschi e dehor su suolo pubblico.....	25
Art. 41 Recinzioni e muri di cinta.....	25
Art. 42 Numerazione civica.....	26
Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente.....	26
Art. 43 Spazi verdi e ambiente.....	26
Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche.....	26
Art. 44 Approvvigionamento idrico.....	27
Art. 45 Depurazione e smaltimento delle acque.....	27
Art. 46 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	27
Art. 47 Ricarica dei veicoli elettrici.....	27

## Comune di Mozzanica – Regolamento Edilizio Comunale

Art. 48 Illuminazione esterna negli spazi privati.....	28
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....	28
Art. 49 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.....	28
Art. 50 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	29
Art. 51 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....	29
Art. 52 Allineamenti.....	30
Art. 53 Piano del colore.....	30
Art. 54 Griglie ed intercapedini.....	30
Art. 55 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici.....	30
Art. 56 Serramenti esterni degli edifici.....	31
Art. 57 Insegne commerciali, vetrine, tende, targhe.....	31
Art. 58 Beni culturali e edifici storici.....	32
Art. 59 Cimitero.....	33
Capo VI Elementi costruttivi.....	33
Art. 60 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	33
Art. 61 Serre bioclimatiche.....	34
Art. 62 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	34
Art. 63 Coperture, canali di gronda e pluviali.....	34
Art. 64 Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	34
Art. 65 Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	35
Art. 66 Piscine.....	36
Art. 67 Altre opere di corredo agli edifici.....	36
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO.....	38
Capo I - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio.....	38
Art. 68 Funzione di vigilanza dell'attività edilizia.....	38
Capo II - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....	38
Art. 69 Modalità di vigilanza dell'attività edilizia.....	39
Capo III - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.....	39
Art. 70 Sanzioni.....	39
TITOLO V – NORME TRANSITORIE.....	39
Capo I - Aggiornamento del regolamento edilizio.....	39
Art. 71 Procedure di modifica.....	39
Capo II - Disposizioni transitorie.....	39
Art. 72 Correlazione tra Regolamento Edilizio e altre norme e regolamenti.....	39
Art. 73 Criterio di prevalenza.....	40

**PARTE PRIMA**

**PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

**INTRODUZIONE**

Il regolamento edilizio, in base a quanto stabilito dalla Delibera Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018, si articola in due parti di cui la prima, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”, richiama la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale.

Al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali la prima parte rimanda ai due allegati B e C della citata D.G.R. XI/695 nei quali è richiamata con apposita formula di rinvio la disciplina relativa alle materie di seguito elencate:

- a) le definizioni tecniche uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
  - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
  - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
  - e.3. alle servitù militari;
  - e.4. agli accessi stradali;
  - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
  - e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

**TITOLO I - Definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi**

Per la trattazione delle *Definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi* si rimanda all'allegato B alla Delibera Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018, riportato in appendice.

**TITOLO II - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia.**

Per la trattazione della *Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia* si rimanda all'allegato C alla Delibera Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018, riportato in appendice.

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

**Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi**

**Art. 1 Composizione, compiti e funzionamento dello Sportello unico per l'edilizia (della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale)**

**1.1 Sportello unico per l'edilizia**

Lo Sportello unico per l'edilizia (di seguito indicato come SUE) è l'ufficio comunale preposto al rilascio delle informazioni e alla presentazione delle pratiche riguardanti le attività edilizie e di trasformazione del territorio da parte dei Privati. Le attività e competenze del SUE sono regolamentate dall'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. a cui si rimanda.

**Art. 2 Modalità di gestione delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale**

**2.1 Presentazione delle pratiche edilizie**

La presentazione in forma telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia è attiva e accessibile sul sito istituzionale del Comune di Mozzanica, a cui si rimanda (<https://www.comune.mozzanica.bg.it/>).

**2.2 Accesso ai documenti**

L'accesso ai documenti dei procedimenti amministrativi è disciplinato dalla Legge 241/1990 e s.m.i., *Nuove norme sul procedimento amministrativo*, a cui si rimanda,

I soggetti che fossero interessati a prendere visione di pratiche edilizie possono presentare motivata istanza scritta attenendosi alle norme vigenti in materia di accesso agli atti pubblici e alle informazioni in possesso delle Amministrazioni pubbliche.

**Art. 3 Modalità di coordinamento con il SUAP**

Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) è il soggetto di riferimento per tutti i procedimenti relativi ad attività produttive e di prestazione di servizi. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Le attività e competenze del SUAP sono regolamentate dal D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,

Per maggiori informazioni si rimanda al sito web: <http://www.impresainungiorno.gov.it>.

## **Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi**

### **Art. 4 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati**

Per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo valgono i disposti della Legge n. 241/90 e s.m.i., "Nuove norme sul procedimento amministrativo", a cui si rimanda. La richiesta di annullamento in autotutela di un titolo abilitativo, rilasciato o formatosi ai sensi di legge, può essere presentata da soggetti contro-interessati, da altre Amministrazioni pubbliche, da Enti gestori di servizi a rete o da soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse entro e non oltre il termine massimo di 18 mesi dalla data di perfezionamento del titolo abilitativo, come stabilito dall'art. 21-nonies della citata Legge 241/90 e s.m.i..

### **Art. 5 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi**

La proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi sono attivati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, richiamate negli allegati alla Parte Prima del presente Regolamento, a cui si rimanda.

### **Art. 6 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità**

La disciplina relativa alla sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità per motivi di igiene è contenuta nell'art. 26 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nel Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia, a cui si rimanda.

### **Art. 7 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione**

1. Il contributo di costruzione, comprese le eventuali maggiorazioni o agevolazioni, è determinato dalla legge in relazione alla destinazione dell'immobile.
2. Il contributo di costruzione è composto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione e dal contributo relativo al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.
3. Le tariffe degli oneri di urbanizzazione e del contributo per lo smaltimento dei rifiuti sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale e riferite alla superficie lorda (si rimanda all'allegato A della Prima parte dell'Indice relativa ai "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia") o al volume urbanistico (si rimanda all'allegato A della Prima parte dell'Indice relativa ai "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia") oggetto di intervento, calcolati secondo le indicazioni dello strumento urbanistico e del presente Regolamento. Il contributo commisurato al costo di costruzione è determinato secondo le tabelle della normativa vigente.
4. Per le modalità di pagamento e di rateazione, le maggiorazioni, riduzioni ed esoneri si demanda a specifici atti dell'Amministrazione Comunale, pubblicati sul sito istituzionale.

**Art. 8 Pareri preventivi**

1. E' facoltà dei soggetti interessati chiedere al SUE in forma telematica un parere preventivo inerente interventi edilizi e urbanistici oggetto di successivi provvedimenti.
2. La richiesta deve essere corredata in misura minima almeno dai seguenti elaborati:
  - a) planimetria dell'area in scala adeguata che consenta l'esatta individuazione;
  - b) per interventi sull'esistente, rilievo dell'edificio oggetto di intervento in scala opportuna con rappresentazione quotata delle piante di tutti i piani, corredate dalle destinazioni d'uso dei locali, i prospetti e almeno due sezioni;
  - c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile e al contesto;
  - d) soluzione progettuale di massima;
  - e) relazione illustrativa dell'intervento con esplicitazione degli elementi puntuali per i quali si chiede il parere esposti in forma di quesito.
3. L'esito conclusivo della richiesta di parere preventivo consiste in una comunicazione nella quale sono date le risposte ai quesiti specifici richiesti nella relazione di cui al comma 2e; il grado di dettaglio delle risposte sarà proporzionale alla definizione degli elaborati progettuali presentati.
4. Il parere verrà emesso entro 60 giorni dalla richiesta, a meno di interruzione richiesta dal responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) per acquisire ulteriore documentazione utile per la formulazione del parere stesso. Qualora il soggetto richiedente non presenti tutta la necessaria documentazione entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la pratica verrà archiviata d'ufficio.

**Art. 9 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia**

1. Gli interventi con un particolare carattere di urgenza, motivati da situazioni di pericolo da scongiurare speditamente, possono essere effettuati senza preventiva richiesta di autorizzazione, purché preceduti da comunicazione al SUE con un anticipo di almeno 24 ore dall'esecuzione. Nel caso in cui la gravità della situazione di pericolo (da dimostrare adeguatamente) non consenta l'inoltro preventivo della comunicazione, il Proprietario o avente titolo dovrà in ogni caso provvedere, entro e non oltre le 48 ore successive all'effettivo inizio dei lavori, a trasmettere al SUE un'informativa che descriva nel dettaglio lo stato di pericolo riscontrato e le opere eseguite con carattere d'urgenza per far fronte a tale situazione.
2. In ogni caso, gli interventi devono riguardare unicamente la realizzazione delle opere oggettivamente finalizzate a scongiurare la situazione di pericolo ed alla messa in sicurezza dell'immobile, sia esso edificio o area libera. Essi non sono giustificabili qualora si possa ovviare alla situazione di pericolo procedendo alla realizzazione di opere provvisorie (ad esempio puntellamenti, ponteggi, transennature, etc.).
3. Gli interventi urgenti vengono realizzati sotto la diretta responsabilità del Proprietario o avente titolo e sono soggetti alla verifica in sito da parte del SUE.
4. In caso di inottemperanza può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato, si procede agli interventi necessari al fine di rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili, ponendoli a carico al proprietario stesso.

**Art. 10 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio**

Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono normati principalmente dalle discipline contenute nelle Leggi n. 241/1990 e n. 190/2012 e s.m.i., nei Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 126/2016 e s.m.i., a cui si rimanda.

**Art. 11 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti**

1. Il Comune assume il principio, richiamato dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., per il quale le attività di governo del territorio sono caratterizzate dalla pubblicità e trasparenza, nonché dalla partecipazione diffusa dei Cittadini e loro associazioni ai processi decisionali.
2. I processi di partecipazione nell'iter di definizione degli strumenti di governo del territorio (PGT e piani di settore correlati) e relative valutazioni ambientali strategiche (VAS e Verifiche di assoggettabilità a VAS), sono attivati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e secondo le forme e modalità più consone ai contenuti di ciascun atto.

**Art. 12 Concorsi di urbanistica e di architettura**

Per promuovere la qualità del progetto e nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Comune può avviare procedure di concorsi di urbanistica, architettura e architettura del paesaggio.

**TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI**

**Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

**Art. 13 Comunicazioni di inizio e differimento lavori, sostituzione e variazioni (anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.)**

**13.1 Comunicazione d'inizio lavori**

1. L'inizio lavori deve avvenire entro non oltre un anno dalla notifica dell'avviso di rilascio.
2. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione d'inizio lavori può coincidere con la presentazione della pratica edilizia medesima fatte salve diverse indicazioni relative alla modulistica unificata.
3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire (art. 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) la comunicazione di inizio lavori non può avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione della pratica al SUE e, qualora si tratti di SCIA condizionata, a seguito dell'avvenuta efficacia della segnalazione medesima e comunque deve intervenire entro un anno dall'efficacia del titolo edilizio autocertificato.
4. Le comunicazioni di inizio lavori, per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Lombardia e reperibile sui siti internet per la gestione telematica delle pratiche edilizie.
5. Sono soggetti a preventiva comunicazione anche i mutamenti di destinazione d'uso senza opere, di cui all'art. 52 della L.R. 12/2005 e s.m.i., da effettuarsi con la presentazione della modulistica regionale.

### **13.2 Interruzione dei lavori**

1. In caso di interruzione dei lavori si dovranno eseguire le opere necessarie a garantire la messa in sicurezza delle parti costruite fino al momento di interruzione e si dovranno osservare tutte le cautele atte a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
2. In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale emetterà diffida per l'adozione, entro un idoneo termine, delle misure necessarie.
3. Decorso il termine di validità del titolo edilizio che ha autorizzato l'esecuzione dei lavori interrotti, il completamento delle opere è subordinato alla presentazione di un nuovo titolo edilizio.

### **13.3 Voltura dei titoli abilitativi all'attività edilizia**

In caso di variazione del proprietario e/o del committente, gli interessati devono tempestivamente comunicare l'avvenuto trasferimento della proprietà o della legittimazione ad effettuare i lavori, chiedere al Comune la voltura del permesso di costruire o, in caso di titolo abilitativo edilizio autocertificato, dare comunicazione dell'intervenuta variazione di titolarità. Tale voltura non comporta riesame del titolo abilitativo e non può essere effettuata oltre il termine di validità dello stesso.

### **13.4 Assenza del Direttore dei lavori**

Qualora il Direttore dei Lavori nominato venga meno per rinuncia o altra causa, il titolare del permesso di costruire o del titolo abilitativo autocertificato dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e darne tempestiva comunicazione al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo la comunicazione telematica della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori allo Sportello Unico per l'Edilizia o Sportello Unico Attività Produttive.

## **Art. 14 Comunicazioni di fine lavori**

1. Il termine entro il quale deve avvenire l'ultimazione dei lavori è stabilito dalla legge o, nei casi legislativamente previsti, dalla convenzione. Tale termine decorre dalla data di inizio dei lavori o dalla data di efficacia delle comunicazioni e delle segnalazioni.
2. La comunicazione di fine dei lavori deve essere presentata (allo Sportello Unico per l'Edilizia o allo Sportello Unico Attività Produttiva) dal Titolare/Committente, congiuntamente al Direttore dei Lavori e all'impresa, corredata dalla documentazione prevista dalle normative vigenti.
3. La fine lavori dell'intervento edilizio presuppone che tutte le opere assentite/segnalate/comunicate sino state realizzate nella loro interezza, ivi comprese le finiture interne/esterne e le eventuali sistemazioni esterne, ove previste.
4. Nel caso in cui i lavori non siano ultimati nel termine di cui al comma 1, dovrà essere data comunicazione di fine lavori "parziale" presentando una relazione corredata da documentazione fotografica a firma del Direttore dei Lavori sullo stato dei lavori eseguiti alla data della predetta comunicazione.
5. Per i lavori non ultimati dovrà essere richiesto nuovo titolo abilitativo secondo le modalità vigenti di legge.
6. La proroga può essere richiesta nei casi previsti dalla legge e deve essere presentata istanza prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

## **Art. 15 Occupazione suolo pubblico**

### **15.1 Disciplina dell'occupazione suolo pubblico**

Per la disciplina relativa all'occupazione di suolo pubblico si rimanda al vigente Regolamento TOSAP Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. La documentazione relativa, unitamente alle tabelle di applicazione della tassa, è a disposizione presso l'Ufficio Tributi del Comune.

### **15.2 Disciplina della manomissione del suolo pubblico**

Per la disciplina delle manomissioni del suolo e sottosuolo pubblico si rimanda al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

## **Art. 16 Opere relative a bonifica (comprese rimozioni amianto, ordigni bellici etc.)**

1. Qualsiasi attività di bonifica del suolo, sottosuolo o di manufatti edilizi esistenti deve avvenire nel rispetto della specifica normativa vigente, in particolare del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Per gli immobili in cui siano presenti manufatti contenenti amianto, sono integralmente valide le norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mozzanica.
3. Qualora durante attività di scavo venissero rinvenuti ordigni bellici o residuati ad essi riconducibili, il Proprietario dell'immobile interessato deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Polizia Locale, sospendendo nel contempo le attività in corso.

## **Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

### **Art. 17 Principi generali dell'esecuzione dei lavori**

#### **17.1 Norme generali**

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali autorizzati.
2. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ("Codice della Strada") e del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione e le norme di cui ai successivi articoli del presente Regolamento che si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

#### **17.2 Disciplina del cantiere**

1. Nello svolgimento di tutte le attività di cantiere devono essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme del Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia, le norme in materia di inquinamento acustico e le norme del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mozzanica.
2. Presso il cantiere deve essere tenuta a disposizione una copia del progetto in corso di realizzazione, in luogo idoneo e facilmente accessibile.
3. La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l'eventuale riutilizzo del materiale risultante dalla attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia.

**Art. 18 Ultimazione dei lavori**

1. I lavori di realizzazione delle opere edili si possono considerare ultimati quando siano idonei alla presentazione della Segnalazione certificata per l'agibilità (prevista dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).
2. Nel caso di opere di urbanizzazione relative a piani attuativi l'ultimazione deve essere riferita alle disposizioni contenute nella convenzione stipulata precedentemente.

**Art. 19 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie**

1. I cantieri, in relazione alla tipologia dell'intervento edilizio da eseguire, devono essere installati e condotti secondo le regole di sicurezza e di custodia, nonché essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti e della sicurezza pubblica.
2. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare inquinamento acustico, atmosferico, del terreno, della falda, o di qualsiasi altro elemento.
3. Nell'installazione e gestione dei cantieri le imprese devono provvedere a contenere il disturbo derivante dalla diffusione delle polveri mediante una corretta gestione dei percorsi dei mezzi pesanti e dei cumuli di terra, sabbia, macerie (a titolo di esempio: prevedendo percorsi e ubicazioni il più possibile distanti da abitazioni e strade, pulizia dei percorsi, bagnatura dei cumuli, ecc.).
4. È fatto obbligo provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si dovessero depositare sulla sede stradale, nonché ripristinare eventuali danneggiamenti provocati dai lavori e/o dalle attività di cantiere.
5. I cantieri devono essere dotati di idonee attrezzature di servizio conformi alle norme igienico-sanitarie per il personale addetto (wc, docce, spogliatoi, pronto intervento, ecc.), qualora occorrenti e prescritte dalle apposite normative di settore.
6. Il cantiere deve essere dotato di apposito "cartello di cantiere" come disposto dal successivo articolo.
7. Nel cantiere, ai fini vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, devono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi ed i relativi elaborati grafici del progetto.
8. Le attività di cantiere possono essere svolte negli orari che dovranno essere stabiliti e specificati all'interno del Piano della sicurezza e coordinamento di cantiere.
9. Nel caso di interventi edilizi in edifici esistenti o in aree pertinenziali, il cantiere dovrà garantire anche la sicurezza di eventuali occupanti.
10. I cantieri edili in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico devono essere isolati mediante recinzioni, da realizzare con materiali idonei e decorosi e con altezza non inferiore a m 2,00, atte ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Le recinzioni di cantiere non devono essere facilmente superabili, devono resistere a fenomeni meteorologici avversi di forte intensità ed essere opportunamente presegnalate con idonei dispositivi riflettenti, muniti di segnale luminoso per le ore notturne o nei casi in cui si abbia scarsa visibilità. Le recinzioni dovranno essere mantenuta in condizioni ottimali con aspetto decoroso per tutta la durata del cantiere, anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, e dovranno essere sostituite o ripristinate qualora alterino il decoro dell'ambiente o vengano danneggiate. L'Amministrazione Comunale può prescrivere modifiche da attuare per un miglior impatto visivo. Le porte e i cancelli di

accesso al cantiere, ricavati nelle recinzioni stesse o preesistenti, devono rimanere sempre chiusi durante lo svolgimento dei lavori.

11. Qualora le opere di recinzione a delimitazione del cantiere comportino l'occupazione temporanea di area pubblica, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione Comunale la relativa concessione secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento vigente.
12. Qualora, per sopraggiunta interruzione dei lavori, si dovessero constatare condizioni di degrado e/o dequalificazione, è fatto obbligo al proprietario dell'area di cantiere di provvedere al miglioramento dello stato dei luoghi a sua cura e spese.

#### **Art. 20 Cartelli di cantiere**

1. In prossimità dell'accesso principale dei cantieri edili, per tutto il periodo di svolgimento dei lavori deve essere obbligatoriamente esposto il cartello prescritto dalle norme in materia. Deve essere ben visibile e leggibile dalla pubblica via ed essere realizzato con materiali di adeguata resistenza agli agenti atmosferici.
2. Il cartello deve contenere le seguenti indicazioni minime:
  - Estremi atti abilitativi
  - Oggetto dell'intervento
  - Titolare e Committente dell'intervento
  - Data inizio dei lavori
  - Termine previsto di fine lavori
  - Progettista
  - Direttore Lavori
  - Progettista strutture (se previsto)
  - Direttore Lavori strutture (se previsto)
  - Progettista impianti (se previsto)
  - Direttore Lavori impianti (se previsto)
  - Impresa/e assuntrice dei lavori
  - Imprese esecutrici dei lavori
  - Responsabile del cantiere
  - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (se previsto)
  - Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (se previsto)
  - Collaudatore statico (se previsto)
  - Certificatore energetico (se previsto)
3. Nei casi in cui il cantiere sia localizzato all'interno di un edificio esistente (ad esempio in un appartamento di un complesso plurifamiliare), il cartello dovrà essere affisso sull'accesso principale dello stabile.
4. Il cartello di cantiere è esente dal pagamento di tasse e diritti comunali.
5. La mancata esposizione del cartello comporta la procedura indicata dal D.P.R. 380/2001, art. 27, comma 4.

#### **Art. 21 Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

1. La stabilità degli scavi del terreno, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture posti nelle vicinanze.

2. Gli interventi di scavo e demolizione devono essere realizzati senza pregiudizio dei manufatti non oggetto dell'intervento, adottando tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata, nonché la tutela dell'ambiente.
3. Nel corso di interventi di scavo o demolizione che non riguardino l'intero stabile devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte dell'edificio non interessata dall'intervento.
4. La sicurezza degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture circostanti va comunque verificata mediante idonee operazioni di monitoraggio che devono interessare la zona circostante gli scavi e che devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati, anche indirettamente, dagli scavi o dalle demolizioni. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio, sia riguardante infiltrazioni d'acqua o eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all'autorità comunale, fermo restando l'obbligo dell'avente titolo o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
5. Dovrà essere valutata la necessità di eseguire eventualmente adeguati interventi di disinfestazione e derattizzazione.
6. Per i cantieri ove siano previste demolizioni mediante magli, altri macchinari meccanici, e comunque con modalità adeguate per la discesa al suolo delle macerie e/o attrezzature, è data facoltà al Comune di prescrivere accorgimenti particolari, oltre alla bagnatura, finalizzati ad evitare polvere, particolato e relativi disagi.
7. Nel caso di scavi e demolizione mediante esplosivi dovranno essere acquisite le opportune autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
8. Durante i lavori di demolizione e scavo si dovrà prestare attenzione alle emissioni acustiche che comunque dovranno rispettare i parametri del piano di alla zonizzazione acustica vigente, fatte salve eventuali deroghe per il caso di specie.
9. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge in materia: è fatto obbligo di conservazione presso il cantiere durante le lavorazioni di copia della documentazione relative alle procedure di bonifica dell'amianto.
10. L'accumulo e il trasporto dei materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni sono soggetti alle procedure individuate dalla legge in materia.
11. Restano fermi gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti in merito al rinvenimento di eventuali potenziali contaminazioni ai sensi delle norme vigenti, ovvero di potenziali ritrovamenti archeologici o di ordigni bellici.
12. Le operazioni di demolizione e di scavo non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e stradali. Qualora si rendesse necessario, per le particolari condizioni di lavoro o in ragione della natura delle opere, occupare temporaneamente spazio pubblico anche per il momentaneo accatastamento dei materiali di risulta, il titolare del titolo abilitativo o l'esecutore dei lavori dovrà preventivamente ottenere l'apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, adottando tutte le cautele per impedire l'insorgere di pericoli per la pubblica incolumità e tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire il rispetto del decoro.
13. Il proprietario di strutture da demolire (o comunque i soggetti obbligati), in cui siano presenti materiali contenenti amianto, sono tenuti alla redazione e all'attuazione di adeguato "programma di controllo e manutenzione" di detti materiali, al fine di ridurre al minimo la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente, come prescritto dal D.M. 06 ottobre 1994 (applicazione dell'art. 6 comma 3 della Legge 27 marzo 1992 n. 257).
14. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette alla presentazione del relativo titolo abilitativo. L'esecuzione dell'intervento di demolizione è subordinata:
  - a) alla libertà da persone e/o cose del fabbricato da demolire. Nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua parte della costruzione;

- b) all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso, qualora necessaria, prima di dare corso alla demolizione;
- c) all'impegno di procedere alla chiusura di tronchi di impianti a rete (confrontare le norme del Regolamento PUGSS) che rimangono inutilizzati;
- d) all'impegno di sistemare e recintare adeguatamente il terreno;
- e) all'impegno di proteggere e conservare, dove previsto, l'eventuale patrimonio arboreo.

**Art. 22 Misure di cantiere e eventuali tolleranze**

1. L'esecuzione dell'intervento deve avvenire in conformità alle dimensioni progettuali delle opere previste le quali si intendono fisse ed immutabili.
2. La disciplina delle varianti è stabilita dalla normativa vigente, ivi compresi i limiti dimensionali che classificano le condizioni di variante essenziale e non essenziale.

**Art. 23 Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera**

Nello svolgimento delle attività di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Art. 24 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**

1. Ove nel corso di un intervento edilizio, o nel fare scavi, si scoprono elementi di interesse storico, artistico o archeologico non conosciuti e denunciati in sede di progetto, il titolare del titolo abilitativo e/o comunicazione, il direttore dei lavori, il costruttore o chiunque ne venisse a conoscenza deve darne immediato avviso al Comune e/o alla competente Soprintendenza, fermi restando gli obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti. All'atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti.
2. Nell'ipotesi di danno o pericolo di danno ad un bene culturale, ambientale od archeologico, i proprietari devono presentare immediata denuncia alla competente Soprintendenza ed al Comune e prendere idonei provvedimenti, atti a scongiurare l'immediato pericolo, senza compromettere il bene.
3. Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere richiesta ed eseguita indagine specifica.
4. Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovrà esserne data immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, all'Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale.

**Art. 25 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.**

Per la disciplina delle manomissioni del suolo e sottosuolo pubblico, nonché per il ripristino degli stessi al termine dei lavori, si rimanda ai vigenti PUGSS e Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mozzanica.

## TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

### Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

#### **Art. 26 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici**

##### **26.1 Caratteristiche delle costruzioni in rapporto al contesto paesaggistico**

1. Ogni intervento deve relazionarsi coerentemente con il contesto paesistico nel quale ricade, anche in riferimento a quanto definito dalla disciplina paesistica del PGT.
2. Il confronto deve considerare le classi di sensibilità paesistica, stabilite dal PGT, nonché i punti di vista privilegiati indicati dallo stesso strumento urbanistico.
3. Le scelte progettuali devono essere inoltre coerenti con la disciplina del presente Regolamento, in particolare con quanto indicato negli articoli seguenti del Titolo III.
4. Le presenti disposizioni integrano e completano quanto indicato dagli strumenti urbanistici e di pianificazione paesistico-ambientale, che prevalgono in caso di contrasto.

**Art. 27 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica**

##### **27.1 Uso sostenibile dell'acqua**

1. L'acqua è una risorsa pubblica limitata che dev'essere tutelata e utilizzata secondo il principio della sostenibilità ambientale, anche in ragione delle aspettative e i diritti delle generazioni future.
2. La progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue devono avvenire nel rispetto del vigente Regolamento del servizio acquedotto e fognatura.

##### **27.2 Contabilità dei consumi di acqua potabile e riduzione dei consumi**

1. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento n. 2/2006 della Regione Lombardia, è obbligatoria l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
2. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento integrale dell'impianto idrico-sanitario.

3. E' consigliata l'installazione di miscelatori di aria/acqua sui rubinetti di servizi igienici, bagni, cucine, lavanderie, etc., nonché di limitatori di pressione dell'acqua di adduzione.

### **27.3 Riduzione dei consumi**

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è consigliato l'utilizzo delle acque meteoriche, provenienti dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi e per l'alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia.
2. Con particolare riferimento alle caratteristiche delle reti fognarie, all'eventuale realizzazione di vasche volano per la regolazione del deflusso delle acque meteoriche e/o alla dispersione delle stesse a mezzo di pozzi perdenti, si rimanda ai vigenti regolamenti approvati dal gestore del servizio idrico integrato.

### **27.4 Riferimento al regolamento del principio di invarianza idraulica e idrologica**

1. Il progetto degli interventi edilizi deve avvenire nel rispetto della normativa regionale sull'invarianza idraulica e idrologica, con particolare riferimento all'articolo 6 del Regolamento Regionale n. 7/2017 - "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica" - modificato e integrato dai Regolamenti regionali n. 7/2018, n. 8/2019 e dalla L.R. 26 novembre 2019, n. 18. Per il testo coordinato del Regolamento Regionale n. 7/2017 a cui fare riferimento si veda anche:  
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/difesa-del-suolo/invarianza-idraulica-e-idrologica/invarianza-idraulica-e-idrologica>.
2. Si rimanda inoltre al vigente "Documento semplificato del rischio idraulico" del Comune di Mozzanica, conforme al citato Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i..

### **27.5 Orientamento dell'edificio**

1. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, per le nuove lottizzazioni e gli edifici di nuova costruzione, è consigliato l'orientamento dell'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di  $\pm 20^\circ$ .
2. Gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati esclusivamente verso nord.
3. Le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.

### **27.6 Protezione dal sole**

1. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli edifici di nuova costruzione o edifici soggetti a ristrutturazione (fatti salvi i limiti indicati dal PGT per il NAF e per gli edifici sottoposti a tutela) devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento dall'esterno, nel rispetto delle norme vigenti e del rapporto con le caratteristiche materico-tipologiche dell'edificio e del contesto in cui questo si colloca.

### **27.7 Inerzia termica**

1. Al fine di controllare il surriscaldamento estivo, le chiusure opache verticali, orizzontali ed inclinate devono garantire condizioni adeguate di comfort abitativo.
2. A tale scopo, devono essere considerati gli effetti positivi dovuti alla massa superficiale e, in alternativa, all'utilizzo di tecniche e materiali anche innovativi che permettono di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare.
3. Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle strutture opache possono essere raggiunti anche con l'utilizzo di tecniche e materiali che permettano di contenere le oscillazioni di temperatura in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso, deve essere prodotta un'adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attestino l'equivalenza rispetto alle predette disposizioni.

### **27.8 Isolamento acustico**

1. Per i nuovi edifici è fatto obbligo di rispettare criteri, indici, parametri e limiti previsti dal DPCM 05.12.97 e s.m.i. Tale condizione andrà certificata in fase di domanda dei titoli abilitativi alla costruzione.
2. La verifica di corrispondenza potrà essere prevista/prescritta in fase di rilascio del certificato di agibilità.
3. E' comunque consigliata l'adozione di soluzioni tecniche che comportino risultati migliorativi a quanto sopra, in particolare per quanto concerne rumori provenienti da altre unità abitative e da impianti.

### **27.9 Ventilazione naturale**

1. In alternativa ai limiti e parametri tecnico-funzionali che gli ambienti devono possedere per assicurare la corretta ventilazione e areazione primaria degli ambienti (aperture verso l'esterno, impianti meccanici e di trattamento dell'aria), ogni progetto dovrà assicurare l'ottimale rispondenza ai requisiti di salubrità dell'aria.

### **27.10 Prevenzione degli incidenti domestici**

1. Oltre che alla primaria funzione di realizzare edifici salubri ed adeguati alle funzioni cui devono essere destinati, la corretta progettazione ed esecuzione degli edifici e degli impianti deve consentire anche di ridurre la rilevante incidenza dei danni anche permanenti alle persone originati dalle situazioni di rischio che causano il verificarsi di incidenti domestici anche gravi dati da: fattori fisici, strutturali ed impiantistici, fattori chimici e fattori accidentali.
2. La prevenzione degli incidenti domestici deve essere attuata mediante strategie preventive dirette sia alla persona, in modo da incidere sui fattori di rischio comportamentali e individuali, sia agli habitat residenziali, in modo da incidere sui fattori di rischio ambientale. I fattori di rischio ambientali possono essere efficacemente fronteggiati attraverso il diffondersi di buone pratiche progettuali e costruttive tendenti al miglioramento della sicurezza d'uso dei diversi profili di utenza negli habitat residenziali (adozione di accorgimenti tecnici quali il miglioramento

dell'illuminazione, installazione dei corrimano, maniglie di assistenza per doccia e vasca da bagno, strisce adesive antiscivolo per le scale, oltre a ulteriori proposte tecnico-progettuali rivolte alla prevenzione delle seguenti tipologie di infortunio (in coerenza con le principali casistiche di incidente domestico):

1. cadute dalle/sulle scale
2. cadute conseguenti a scivolamento, inciampo, etc.
3. cadute dall'alto
4. urti o collisioni con parti dell'edificio
5. collisioni con oggetti in caduta
6. elettrocuzioni
7. incendi di natura elettrica
8. eventi connessi all'utilizzo del gas.

#### **27.11 Ventilazione meccanica**

1. Per gli edifici residenziali nuovi o oggetto di ristrutturazione, al fine di migliorare la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di energia per il ricambio d'aria, e dove non sia possibile sfruttare al meglio le condizioni ambientali esterne (per esempio attraverso la ventilazione naturale), è consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria. Si sottolinea che i sistemi di VMC sono ormai da considerare un aspetto fondamentale nella progettazione contemporanea di edifici in quanto sono in grado di garantire comfort ambientale in tutte le stagioni dell'anno. La VMC consente infatti un costante ricambio d'aria che garantisce salubrità dell'aria interna ed evita il rischio di elevate dispersioni termiche associato alla ventilazione naturale (perdita di calore in inverno e di raffrescamento in estate).
2. Per gli edifici ad uso pubblico, è fatto obbligo installare un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto dalla normativa vigente.

#### **27.12 Impianti centralizzati di produzione calore - teleriscaldamento**

1. Negli edifici di nuova costruzione ad uso residenziale<sup>1</sup> composti da più di 8 unità abitative, facenti parte del medesimo edificio e poste in verticale, è consigliato di prevedere la realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con contabilizzazione individuale del calore così come specificato all'articolo seguente.
2. Qualora sia presente una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento ad una distanza inferiore ai 1000 m ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, andranno realizzati l'allaccio e le predisposizioni per una sottostazione di scambio.

#### **27.13 Contabilizzazione energetica**

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di ristrutturazione di impianto termico, nonché per gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

---

<sup>1</sup> Ovvero per le tipologie identificate dal comma 1, art. 3 del DPR 412/1993 e s.m.i. nella categoria E1.1 e E1.2.

**Art. 28 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti**

**Art. 29 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**

1. Per la progettazione di interventi per la prevenzione e mitigazione dall'esposizione al gas radon atti a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, va fatto riferimento alle *"Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor"* approvate con decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 e s.m.i..
2. Come indicato nell'art. 12 del D.Lgs. 101/2020 di attuazione della Direttiva 59/2013, il livello massimo di riferimento per le abitazioni e luoghi di lavoro sono i seguenti:
  - 300 Bq/m<sup>3</sup> in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni esistenti;
  - 200 Bq/m<sup>3</sup> in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruire dopo il 31/12/2024.
3. Gli ambienti di lavoro sono soggetti alla normativa nazionale, attualmente in vigore, del Decreto Legislativo n.101 del 2020. Il Titolo IV al capo I considera l'esposizione dei lavoratori o del pubblico a sorgenti di radioattività naturale, tra cui il radon, e prevede il controllo e il contenimento della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro.  
Tra i luoghi di lavoro cui si applicano le disposizioni contenute della Sezione II "Esposizione al radon nei luoghi di lavoro" ed in cui è quindi necessario procedere con l'esecuzione di misure, l'art.16 riporta:
  - a) luoghi di lavoro sotterranei;
  - b) luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree identificate "prioritarie" (ex articolo 11);
  - c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon (ex articolo 10);
  - d) stabilimenti termali.Il decreto stabilisce inoltre che la concentrazione media annua negli ambienti deve essere inferiore a 300 Bq/m<sup>3</sup>.  
Le misure di concentrazione media annua di radon in aria devono essere eseguite secondo quanto descritto nella Sezione I dell'Allegato II del Decreto e devono essere effettuate da "servizi di dosimetria/organismi di misura riconosciuti" o, nelle more del riconoscimento, da "organismi idoneamente attrezzati", che devono soddisfare i requisiti minimi indicati nell'Allegato II della normativa. Le misure devono avere una durata annuale.  
In merito all'utilizzo dei locali seminterrati e/o interrati a scopo lavorativo, si ricorda che è necessario acquisire la specifica autorizzazione in deroga da parte del competente Servizio PSAL dell'ATS ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
4. Tutte le opere di nuova costruzione, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria ed i cambi d'uso con opere che coinvolgano le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno, qualora i medesimi siano da destinare

in qualsiasi modo alla permanenza di persone, sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire la riduzione dell'esposizione al radon nonché il rispetto dei limiti normativi.

5. Nei nuovi edifici va garantita anche l'uniforme ventilazione dei locali posti al piano cantina o del vespaio aerato. Inoltre deve essere adottata almeno una soluzione costruttiva finalizzata al contenimento dell'accumulo di radon all'interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, deve essere prevista la possibilità di installare sistemi di rimozione, qualora si rendessero necessari, successivamente alla realizzazione dei lavori.
6. La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulla probabilità di avere elevate concentrazioni di radon indoor nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia. È fatta salva la predisposizione dell'attestazione prevista dall'art. 3, comma 3 della L.R. 7/2017 e s.m.i..
7. Nei cambi d'uso senza opere di locali da destinare alla permanenza di persone con pavimentazione o parete a contatto anche parziale con il terreno, è necessario effettuare misure delle concentrazioni di radon, i risultati delle quali sono da allegare alla richiesta del titolo abilitativo. L'esecuzione di tale misura non esclude l'esecuzione di misure di lunga durata, da effettuarsi in seguito all'occupazione dei locali.
8. Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, per le specifiche destinazioni d'uso, devono essere effettuati interventi di bonifica edilizia.
9. La verifica di efficacia degli interventi realizzati è effettuata al termine dei lavori mediante misure di concentrazioni di radon.
10. La conformità del progetto e degli interventi realizzati conformemente alle "Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" è asseverata dal progettista, in fase di presentazione del progetto, e dal direttore dei lavori, all'atto di presentazione della SCIA per l'agibilità.

### **Art. 30 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**

#### **30.1 Requisiti igienici**

Per quanto riguarda i requisiti igienici delle costruzioni valgono le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia.

#### **30.2 Inagibilità**

1. Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta della A.T.S., può dichiarare inagibile un edificio o parte di esso per motivi di igiene. Tra i motivi che determinano la situazione di inagibilità si segnalano:
  - a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
  - b) assenza di idonei dispositivi attivi e passivi (l'idoneità implica che i dispositivi garantiscano un sufficiente livello di sicurezza nel loro utilizzo) atti ad assicurare il benessere termico;
  - c) requisiti di superficie, di altezza e volume inferiori all'85% ai valori previsti;
  - d) assenza di idonei dispositivi atti a garantire comfort termico e visivo (in edilizia tradizionale requisiti di aero-illuminazione naturale inferiori al 60% ai valori previsti);
  - e) indisponibilità di servizi igienici;
  - f) indisponibilità di acqua potabile;
  - g) indisponibilità dell'impianto elettrico.

2. Un alloggio dichiarato inagibile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo risoluzione ed eliminazione dei motivi ostativi e presentazione di nuova Segnalazione certificata di agibilità.

**Art. 31 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (cosiddette “linee vita”)**

1. Gli interventi edilizi devono essere progettati ed eseguiti in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori. A tal fine, in esito alla valutazione del rischio per gli ipotetici scenari di intervento sull'edificio, sono osservate le disposizioni di cui alla normativa vigente e di cui ai commi seguenti, privilegiando i dispositivi di protezione collettiva in luogo dei dispositivi di protezione individuale così come disposto dall'articolo 15 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Le disposizioni del presente articolo e della normativa vigente si applicano integralmente alle nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.), nonché agli interventi sugli edifici esistenti che comportino il rifacimento strutturale della copertura, come previsto dalla normativa vigente in materia di disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (Decreto Direttore Generale Regione Lombardia n. 119/2009, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Le disposizioni sono finalizzate ad aumentare il grado di sicurezza degli edifici, ed a consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, indipendentemente dalla destinazione d'uso.
3. I sistemi di protezione contro il rischio di caduta di cui trattasi sono quelli prescritti dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e normativa regionale specifica) e conformi alla UNI EN 795 per le coperture di tutti gli edifici.
4. Qualora non sia tecnicamente possibile l'installazione di dispositivi di protezione collettiva contro il rischio di caduta dall'alto, l'accesso ed il lavoro in copertura dovrà avvenire in sicurezza mediante l'uso di dispositivi di ancoraggio conformi alla normativa UNI EN 795 vigente. Tali dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche:
  - a) essere dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura;
  - b) essere chiaramente identificabili per forma e colore;
  - c) essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
  - d) il punto di accesso deve essere conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta;
5. Inoltre, nella zona di accesso alla copertura deve essere posta idonea cartellonistica identificativa da cui risultino l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio. La manutenzione dei dispositivi è a carico del proprietario dell'edificio o di chi ne ha titolo.
6. Per l'accesso esterno alla copertura deve essere assicurata la disponibilità di adeguato spazio per ponteggio, trabattello, ecc..; inoltre, per l'accesso ai sistemi di ancoraggio sulla copertura, qualora presenti, deve essere assicurata disponibilità di adeguato spazio esterno all'edificio.
7. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi che comportino la ricorritura del manto esistente e/o interventi limitati a porzioni della copertura e gli interventi su edifici accessori quali box, ripostigli esterni, e similari, se esistenti, per i quali trovano comunque applicazioni le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
8. Fermo restando i commi precedenti, all'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestate (ad esempio facciate continue), per eseguirne in sicurezza la pulizia e la manutenzione,

il progettista individua i punti di ancoraggio dei dispositivi, compresi quelli in facciata per opere provvisorie (ponteggi, trabattelli, ecc.).

9. Le soluzioni adottate per la prevenzione del rischio di caduta dall'alto sono evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentati sia ai fini del rilascio del permesso di costruire che nel caso di altri titoli abilitativi.
10. Al termine delle opere, la documentazione attestante la corretta esecuzione dell'intervento deve essere contenuta nel procedimento relativo all'agibilità corredata dalla documentazione prescritta, nonché contenute nel documento di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., qualora obbligatorio.
11. Il fascicolo dell'opera, ove previsto, deve contenere le indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza indicati ai punti precedenti.
12. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del Proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
13. Nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente informa l'appaltatore circa i dispositivi di sicurezza esistenti nel fabbricato ed in generale delle scelte operate alla progettazione, conseguenti alla valutazione del rischio per gli ipotetici scenari di intervento sull'edificio.

#### **Art. 32 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa**

Si rimanda al vigente *“Regolamento per il contrasto al fenomeno del Gioco d'Azzardo Patologico derivante dalle forme di gioco lecito previste ed autorizzate ai sensi del TULPS R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. nonché della L.R. Lombardia n. 8/2013”*, nonché alle altre vigenti normative in materia.

### **Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**

#### **Art. 33 Strade**

##### **33.1 Strade e spazi pubblici connessi**

1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitarne un uso pedonale, utilizzando materiali e modalità costruttive che, nel rispetto del contesto urbano, consentano anche facili operazioni di ispezione e ripristino nel caso siano presenti sottoservizi.
2. I percorsi pedonali e le aree di sosta veicolare devono essere realizzate conformemente alle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per le quali si rimanda all'articolo specifico.
3. Le griglie a protezione di aperture di locali seminterrati o interrati (quali ad esempio parcheggi, corselli, intercapedini, locali tecnici, etc.), collocate su spazi pubblici o privati aperti al pubblico (strade, marciapiedi, etc.), devono essere progettate e realizzate in modo da resistere ai carichi del traffico veicolare o ciclopedonale previsti nello spazio pubblico. Le stesse griglie, qualora fosse

necessaria la loro asportabilità per ispezioni o manutenzioni, devono prevedere sistemi di blocco e/o serrature che ne impediscano la facile rimozione.

### **33.2 Disciplina d'uso del sottosuolo**

Per la regolamentazione di dettaglio degli interventi nel sottosuolo si rimanda al vigente Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS).

#### **Art. 34 Portici**

I portici, le gallerie ed altri luoghi aperti al pubblico passaggio devono essere pavimentati con materiali idonei, conformi ad apposito progetto di richiesta del relativo titolo abilitativo. La manutenzione, l'illuminazione e la pulizia degli spazi di transito è a carico dei proprietari, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Comunale stipulato con apposita Convenzione.

#### **Art. 35 Piste ciclabili**

1. Le piste ciclabili e ciclopedonali, valgono le disposizioni contenute nel D.M. Lavori Pubblici n. 557 del 30.11.1999 e s.m.i., in attuazione della L. 366/98 e s.m.i.. La progettazione e l'attuazione deve risultare coerente anche con i contenuti del Manuale per la Realizzazione della Rete Ciclabile Regionale approvato con Delibera Giunta Regionale n° VI/47207 del 22/12/1999.
2. Le piste ciclabili e ciclopedonali devono tenere conto in modo coerente con le previsioni del PGT e di altri strumenti di pianificazione specifica locali e sovracomunali.

#### **Art. 36 Aree parcheggio**

##### **36.1 Parcheggi**

Per la disciplina dei parcheggi si rimanda al PGT, in particolare alle NTA del Piano delle Regole.

##### **36.2 Autorimesse private**

1. Fermo restando le prescrizioni di legge, nelle nuove costruzioni di edifici residenziali ciascun alloggio dovrà essere dotato di almeno un'autorimessa singola, ovvero di un posto auto coperto o scoperto, quest'ultimo purché non ricadente nelle aree libere di pertinenza computate ai fini della superficie drenante.
2. Tale previsione dovrà essere applicata anche nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che comportino l'incremento del numero di unità residenziali. In questi casi il numero di posti auto privati aggiuntivi dovrà essere pari al numero di nuove unità abitative aggiuntive realizzate con l'intervento.
3. I manufatti, se ricadenti su area libera esterna al fabbricato di riferimento, dovranno essere di altezza netta interna non superiore a mt. 2,40, con misura del punto medio se la copertura è a falda inclinata, o all'intradosso del piano di copertura in caso di tetto piano.
4. Dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di distanze da confini e fabbricati.

**Art. 37 Piazze, aree pedonalizzate, spazi esterni di pertinenza**

1. Sono equiparabili agli interventi edilizi anche le attività di modifica degli spazi esterni, come ad esempio le aree libere pedonali o piazze e piazzali privati, che non prevedano costruzione di edifici o altre strutture edilizie.
2. Rientrano in tale categoria le opere di sistemazione di superfici pavimentate, di realizzazione di attrezzature funzionali ad attività residenziali o produttive, di creazione di parcheggi pertinenziali, aree di stoccaggio, magazzino o deposito.
3. La definizione delle caratteristiche degli interventi da attuare può essere specificata dagli elaborati del PGT, con particolare riferimento alle aree verdi non edificabili e, in particolare, alle aree libere ricadenti nel perimetro dei Nuclei di Antica Formazione. Gli interventi di modifica delle aree libere, in particolare il loro grado di permeabilità all'acqua meteorica, dovranno sottostare alla verifica dei parametri previsti dalla disciplina urbanistica. Il grado di permeabilità delle pavimentazioni drenanti dovrà essere dimostrato allegando al progetto adeguata documentazione tecnica. A titolo esemplificativo tale documentazione potrà essere costituita dalle schede dei Produttori dei materiali che si intendono impiegare, nonché da uno schema planimetrico che specifichi l'estensione delle superfici da realizzare mediante l'uso di detti materiali.

**Art. 38 Passaggi pedonali e marciapiedi**

1. I percorsi pedonali e/o marciapiedi pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico devono essere realizzati in conformità con i disposti della L. 13/89 e s.m.i. e della L.R. 6/89 e s.m.i., inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Le nuove strade devono essere dotate di percorsi pedonali e/o marciapiedi stradali di sezione non inferiore a m 1,50: minori ampiezze sono consentite solo nei tratti condizionati da edifici od ostacoli preesistenti non eliminabili.
3. I percorsi pedonali e/o marciapiedi devono sempre essere adeguatamente illuminati nel rispetto delle norme vigenti.

**Art. 39 Passi carrai ed uscite per autorimesse**

1. Gli accessi carrabili comunicanti direttamente con strade pubbliche devono essere preventivamente autorizzati dal Comune, o altra Autorità superiore, e devono essere realizzati secondo le indicazioni stabilite dal Codice della Strada e relativo regolamento.
2. Nel caso in cui l'area o la costruzione a cui si riferisce il nuovo accesso confini con più d'una strada, l'accesso dovrà essere previsto su quella a minor traffico, salvo comprovate diverse esigenze. In ogni caso, la manovra d'accesso dei mezzi provenienti dalla corsia stradale più vicina al nuovo ingresso dev'essere consentita evitando d'invadere la corsia opposta.
3. I nuovi accessi carrabili dovranno avere una larghezza comunque non superiore a 5 mt. Di norma, ogni proprietà dovrà essere dotata di un solo accesso carrabile, salvo particolari necessità determinate da condizioni di conformazione del lotto e/o del contesto adiacente.
4. Qualora nell'area oggetto d'intervento sia previsto un parcheggio ad uso pubblico, o rivolto ad attività produttive e commerciali, il numero, la posizione e l'ampiezza degli accessi carrabili devono essere commisurati al traffico massimo generabile in entrata e uscita dalle attività previste.
5. L'accesso alle autorimesse interrato deve avvenire mediante rampe poste sull'area privata, possibilmente con le seguenti caratteristiche:

- larghezza libera di mt. 3,50, o maggiore;
  - pendenza non superiore al 20%, consigliabile inferiore al 15%;
  - tracciato con fondo antisdrucchiolo.
6. Il cancello d'ingresso alla proprietà privata, nei casi di interventi di nuova costruzione e di rifacimento delle recinzioni, dovrà essere arretrato ad una distanza non inferiore a mt. 5,00, misurati dal lato esterno del cancello di ingresso al limite della proprietà stradale. L'arretramento si rende necessario affinché sia possibile lo stazionamento del mezzo senza invasione degli spazi di transito stradale e pedonale. E' ammessa la realizzazione di cancelli carrali senza arretramento qualora muniti di automatismo elettromeccanico azionabile con telecomando a distanza.
7. La realizzazione di accessi carrali su marciapiedi esistenti comporta, a carico del Richiedente, la modifica e ripristino dei cordoli e della pavimentazione del suolo pubblico, impiegando materiali e manufatti al pari dei preesistenti.

#### **Art. 40 Chioschi e dehor su suolo pubblico**

1. I manufatti quali chioschi, servizi igienici, edicole e similari situati su suolo pubblico o di uso pubblico, anche se di tipo temporaneo, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante. Non devono inoltre rappresentare ostacolo alla circolazione e devono essere rispettate le norme del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Tutte le strutture devono essere posizionate/realizzate a seguito di esplicito provvedimento di assenso da rilasciarsi a cura dell'ente proprietario del suolo nelle forme e con le modalità stabilite in funzione della specifica tipologia di manufatto e del tempo di permanenza.
3. Relativamente alle caratteristiche igienico strutturali si rimanda alle norme del Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia.
4. Per la disciplina relativa all'occupazione di suolo pubblico si rimanda al vigente Regolamento TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

#### **Art. 41 Recinzioni e muri di cinta**

1. Le aree di proprietà privata, siano esse edificate o libere, possono essere delimitate sul perimetro esterno da recinzioni di altezza massima di mt. 1,60, misurata rispetto alla quota del suolo pubblico e/o privato a uso pubblico adiacenti (strada, marciapiedi, piazza, etc.). Nel caso di recinzione di divisione fra proprietà private la misura dell'altezza dovrà riferirsi alla quota del terreno a quota superiore.
2. Le recinzioni devono essere realizzate con materiali durevoli e resistenti (è consigliato l'uso di materiali ferrosi zincati e/o con trattamento antiruggine), smaltati con adeguati prodotti, e possono essere provviste di muretto di base, in c.a. a vista o altro materiale murario, con altezza massima di cm 60, misurati come sopra.
3. La parte in elevazione non muraria, a prescindere dal materiale e dalla tecnologia impiegata per la realizzazione, deve avere una percentuale di spazi vuoti, per ogni metro lineare di lunghezza, maggiore o uguale al 30% della superficie. Sono esclusi da tale prescrizione i cancelli, carrali o pedonali, i quali possono avere un rapporto percentuale inferiore, nel rispetto delle normative vigenti.
4. Sono ammessi muri ciechi di divisione interna di aree private contermini. Non sono ammessi muri ciechi affacciati su spazio pubblico o privato a uso pubblico, salvo i casi in cui ricorra la necessità di realizzare simili manufatti (ad es. per il contenimento di terrapieni), per i quali il Richiedente dovrà fornire adeguata giustificazione e documentazione, da concordare con il SUE.
5. Nelle aree produttive è consentita la realizzazione di recinzioni fino a mt. 2,00 di altezza, da

calcolarsi come sopra. La divisione interna tra aree contermini può essere realizzata con muri completamente ciechi, con altezza fino a mt. 2,00 come sopra. Le recinzioni di tali aree verso gli spazi pubblici esistenti o di nuova previsione non possono essere realizzate con muri completamente ciechi e devono uniformarsi a quanto indicato ai precedenti punti 2 e 3.

6. Nelle aree agricole è possibile realizzare recinzioni in maglia di rete metallica plastificata e pali in profilati metallici di colore verde, fissati su plinti interrati in c.a. ma senza cordolo, di altezza non superiore a mt 1,60. In alternativa, possono essere realizzate siepi naturali con essenze sempreverdi di altezza non superiore a mt. 2,00. Sono ammesse staccionate aperte in montanti, correnti e diagonali in legno, di altezza non superiore a mt 1,60.
7. Nelle aree ricadenti nel perimetro del Parco Regionale del Serio si rinvia a quanto stabilito dalla normativa del PTC e/o a specifiche regolamentazioni.
8. Le recinzioni in adiacenza a spazi pubblici o di transito pubblico devono rispettare gli allineamenti eventualmente prescritti dagli elaborati del PGT. Sono comunque da rispettare le eventuali prescrizioni derivanti da leggi nazionali e speciali, nonché dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
9. Qualsiasi tipo di recinzione non deve ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale. In corrispondenza degli incroci tra strade, le recinzioni devono avere smussi di adeguata dimensione e angolazione. Le prescrizioni per ciascun caso sono determinate dalla Polizia Locale in relazione alla classificazione e alle caratteristiche delle strade e del contesto.

#### **Art. 42 Numerazione civica**

1. Si richiamano integralmente i contenuti del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, a cui si rimanda.
2. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, entro il termine di 30 giorni il proprietario restituisce all'Amministrazione Comunale i numeri civici in precedenza assegnati, affinché siano soppressi.
3. Nel rispetto del vigente Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità, gli Amministratori dei condomini, nominati ai sensi dell'Art. 1129 del Codice Civile, sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta di dimensioni massime 20 x 20 cm contenente i propri dati, recapito e numero telefonico, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza. La targhetta deve essere fissata in modo stabile e deve essere ben visibile dalla strada.

### **Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente**

#### **Art. 43 Spazi verdi e ambiente**

1. Per le disposizioni inerenti le aree del verde pubblico e privato si rimanda al vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mozzanica.
2. Per la l'assegnazione e gestione degli orti comunali si rimanda al vigente "Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti comunali".

### **Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche**

#### **Art. 44 Approvvigionamento idrico**

Per la trattazione dell'argomento si rimanda al vigente Regolamento del servizio idrico integrato.

#### **Art. 45 Depurazione e smaltimento delle acque**

##### **45.1 Riciclo delle acque**

E' consigliato l'uso di sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce (cosiddette acque grigie). Le fontane, le vasche ornamentali e le piscine devono obbligatoriamente avere sistemi di recupero e riutilizzo, previa depurazione, delle acque.

##### **45.2 Allacciamento alle reti fognarie**

1. Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le prescrizioni stabilite dal vigente Regolamento del servizio idrico integrato.
2. Nel caso di immobili situati in zone non provviste di rete fognaria, valgono le norme vigenti e quanto riportato nel vigente Regolamento del servizio idrico integrato.

#### **Art. 46 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati**

Per la disciplina della raccolta differenziata di R.S.U. e assimilati si rimanda al vigente "Regolamento per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti".

#### **Art. 47 Ricarica dei veicoli elettrici**

Con riferimento ai disposti del D.L. n. 257 del 16/12/2016 e s.m.i., recepiti dall'art. 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio deve essere prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o non pertinenziali.

L'obbligo, si ricorda, riguarda:

##### edifici privati ad uso diverso da quello residenziale

- interventi di nuova costruzione, con superficie utile superiore a 500 mq;
- interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (come definita dall'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), con superficie utile superiore a 500 mq;

##### edifici privati residenziali

- interventi di nuova costruzione;
- interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (come definita dall'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), con almeno 10 unità abitative.
- Per entrambe le tipologie d'intervento residenziali la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli dovrà riguardare un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% del totale complessivo.
-

**Art. 48 Illuminazione esterna negli spazi privati**

Gli impianti di illuminazione artificiale degli edifici, delle aree di pertinenza e degli spazi pubblici devono essere dotati di dispositivi di gestione per il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dell'inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 17/2000 e s.m.i..

**Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico**

**Art. 49 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**

**49.1 Pubblico decoro e immobili dismessi**

1. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli immobili – edifici e/o aree libere – in condizioni di agibilità, di decoro, oltre che di idoneità igienica e statica mediante tutti i necessari interventi di manutenzione.
2. Per gli edifici e aree libere dismessi, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, i proprietari sono obbligati a provvedere alla custodia e alla manutenzione anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano e l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose.
3. Per entrambe le categorie di immobili indicate ai punti 1 e 2 sono integralmente valide le norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mozzanica.
4. Gli spazi ineditati devono essere conservati costantemente liberi da impaludamenti ed inquinamenti a cura dei Proprietari, o da coloro che ne hanno la disponibilità, anche al fine di prevenire l'instaurarsi di focolai larvali di zanzare e altri insetti il cui ciclo biologico si sviluppa anche solo parzialmente in acqua. Devono inoltre essere rimosse, a cura dei proprietari, macerie, rifiuti e/o condizioni statiche precarie che rendano difficoltoso o impossibile l'accesso e l'effettuazione di operazioni di disinfestazione, derattizzazione e bonifica qualora ritenute necessarie. Preliminarmente all'esecuzione di lavori edili interessanti aree industriali dismesse, attività di deposito e commercio di idrocarburi, attività di deposito o commercio di sostanze o preparati tossici, devono essere effettuate le opportune verifiche per l'accertamento dei limiti di contaminazione dei suoli, nel rispetto delle procedure fissate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Qualora il terreno oggetto di edificazione fosse soggetto a infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un idoneo drenaggio e devono essere adottati gli adeguati accorgimenti atti a garantire la salubrità del sito. Gli interventi di sistemazione di aree abbandonate, o che comunque interessano luoghi in gravi situazioni di carenza di condizioni igienico - sanitarie, devono essere precedute da adeguati interventi di risanamento la cui efficacia sia debitamente comprovata. Devono inoltre essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità delle persone.

**49.2 Demolizioni**

1. Per demolizioni si intendono tutti gli interventi di rimozione totale o parziale di edifici ed opere murarie preesistenti che abbiano una finalità autonoma o siano realizzati preliminarmente ad altri interventi successivi per i quali è comunque necessario presentare adeguata pratica edilizia.
2. Nel caso di demolizioni parziali la documentazione da presentare ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo dovrà precisare le opere di finitura della parte residua della costruzione.
3. Le demolizioni da eseguire nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia con ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, sono soggette alle procedure di legge per tali interventi.

4. Nel caso di intervento di demolizione con successiva ricostruzione del volume demolito in tempi differiti, il Titolare della richiesta dovrà provvedere alla realizzazione della nuova costruzione entro il termine massimo di anni tre dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione.
5. Prima dell'inizio delle opere di demolizione, lo stesso Titolare dovrà allegare alla richiesta di titolo abilitativo tutta la documentazione fotografica e grafica necessaria a descrivere correttamente il volume da demolire.

#### **49.3 Manutenzione di edifici e pertinenze**

1. Gli edifici privati devono essere mantenuti dai proprietari nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene. Dev'essere inoltre garantito il buono stato di manutenzione delle parti esterne, come coperture, camini, impianti tecnologici, etc., nonché di quelle prospettanti su spazi pubblici e/o comuni, come portici, androni, passaggi carrali, atri, etc.
2. Le aree libere, le pertinenze dei fabbricati e le strutture accessorie, come autorimesse, depositi, magazzini, etc. devono anch'esse essere mantenute in condizioni di sicurezza, igiene e decoro. In particolare, dovrà essere prestata attenzione affinché le stesse non divengano luogo di proliferazione di vegetazione, insetti o animali infestanti.
3. In caso di riscontrata inadempienza da parte della Proprietà, l'Amministrazione Comunale provvederà a sollecitare l'esecuzione di adeguati interventi di manutenzione e, in casi estremi, ad emettere ordinanze per l'esecuzione di tutte quelle opere che saranno eseguite a carico della Proprietà per il ripristino della sicurezza, dell'igiene e/o del decoro.
4. Il ripristino delle condizioni di decoro di strutture ed aree esterne deturpate da atti vandalici o da eventi calamitosi non è subordinato ad alcuna forma di autorizzazione e può essere effettuato tempestivamente dal Proprietario, previo simultaneo inoltro di comunicazione al SUE.

#### **Art. 50 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio**

1. I progetti per gli interventi sulle facciate degli edifici esistenti e i progetti di nuova costruzione devono presentare dettagliata indicazione dei materiali di finitura dei fronti (intonaci, rivestimenti, tinteggiature e verniciature, etc.) e dei manufatti in essi presenti (serramenti, portoni, inferriate, pluviali, canali di gronda, etc.). Il SUE potrà prescrivere nel provvedimento di rilascio del titolo abilitativo eventuali modifiche alle previsioni progettuali, indicando le eventuali soluzioni alternative.

#### **Art. 51 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali**

1. Per evitare intralcio alla mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su strade, marciapiedi e percorsi ciclopedonali di proprietà pubblica e/o privata adibita a uso pubblico non devono presentare aggetti di qualsiasi natura con dimensione maggiore di cm 10 al di sotto della quota di mt 4,00, misurata a partire dal piano del suolo pubblico adiacente l'edificio. Ne consegue che tutte le strutture aggettanti da edifici con sporgenza superiore a cm 20 – come ad esempio gronde, balconi, pensiline, tettoie, etc. - non possono essere realizzate al di sotto della quota di m 4,00, misurata come sopra.
2. Le finestre devono avere un'altezza dei parapetti non inferiore a cm 90, per i primi due piani, e a cm 100 per i piani superiori. I balconi e i terrazzi devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100 per i primi due piani fuori terra e cm 110 per i piani superiori.

**Art. 52 Allineamenti**

1. Gli eventuali allineamenti da rispettare per la realizzazione di nuovi edifici, ovvero per la ricostruzione di volumi esistenti, sono disciplinati dal PGT e dai piani attuativi che da esso discendono.
2. L'arretramento degli edifici rispetto alle strade pubbliche è regolato dalle norme di legge vigenti in materia e dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private.

**Art. 53 Piano del colore**

1. Le opere di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., riguardanti le opere di finitura esterne degli edifici esistenti sono soggette all'obbligo di segnalazione da inviare al SUE del Comune con una breve descrizione delle opere da eseguire e dei colori e materiali da utilizzare. La richiesta non necessita di firma di Tecnico abilitato ma i lavori non possono avere corso prima di 15 giorni dalla data di invio della predetta segnalazione, salvo esplicito assenso preventivo del SUE.
2. L'Amministrazione Comunale, una volta ricevuta la segnalazione, potrà chiedere l'osservanza di determinati criteri e cautele, nonché l'esame delle campionature di materiali e colori.
3. Per gli edifici inclusi nel Nucleo di Antica Formazione e nell'Ambito di prossimità al NAF è necessario presentare la segnalazione indicata al precedente punto 1 facendo riferimento alla "Tabella dei colori" vigente.
4. Sono invece soggetti a comunicazione asseverata da un Tecnico abilitato gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
5. Gli interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., soggetti a rilascio di Permesso di Costruire, sono assoggettati alle procedure medesime indicate ai precedenti commi.
6. In caso di mancata comunicazione, o di esecuzione difforme da quanto concordato preliminarmente, il SUE potrà disporre la sospensione dei lavori ed il rifacimento delle parti ritenute non confacenti.

**Art. 54 Griglie ed intercapedini**

1. Le intercapedini con larghezza superiore a ml 1,50 e altezza superiore a ml 2,00 sono computate al fine della determinazione del contributo relativo al costo di costruzione.  
Analogo criterio sarà adottato per la valutazione delle intercapedini relative a locali che risultino seminterrati rispetto alla quota originaria del piano di campagna e per i quali si intendano effettuare riporti di terreno al fine di ottenere la complanarità tra la quota di pavimento del piano rialzato e quella della superficie esterna.  
I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno ma devono essere protetti da adeguate intercapedini areate munite di manufatti e/o impianti per lo scolo delle acque meteoriche o provenienti da infiltrazioni dal terreno.
2. Qualora si realizzino costruzioni prive di locali cantinati o sotterranei, i locali di abitazione devono essere protetti dall'umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera contrapposte non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio, uniformemente distribuite in modo da ottenere una adeguata circolazione dell'aria.

**Art. 55 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici**

1. L'installazione degli apparati tecnologici – singoli e collettivi – di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari deve avvenire valutando l'impatto visivo sull'aspetto

estetico del paesaggio urbano. Inoltre, le antenne paraboliche televisive devono essere installate nel rispetto delle norme previste dal D.M. 37/2008 e s.m.i. a tutela della sicurezza degli impianti, fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico.

2. Gli impianti singoli sono ammissibili solo nel caso di edifici unifamiliari. Con riferimento al Regolamento di Polizia Urbana, nel caso di più antenne televisive esistenti, i relativi impianti dovranno essere unificati in occasione del primo intervento edilizio soggetto ad autorizzazione se relativo a pertinenze condominiali del fabbricato in questione. L'antenna di ricezione dovrà essere collocata sulla copertura degli edifici dal lato interno. Le antenne paraboliche satellitari dovranno anch'esse rispettare la direttiva sopra indicata. Qualora la soluzione risultasse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano stradale, e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso. Per le antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l'impatto dell'attrezzatura sull'ambiente urbano.
3. Non è consentito il transito di cavi o cavidotti di cablaggio sulle facciate degli edifici, anche se non prospettanti strade o spazi pubblici: gli stessi dovranno essere inglobati all'interno dell'edificio o occultati da adeguate opere di facciata, da realizzare in materiali durevoli e secondo una scelta progettuale, materica, formale e cromatica compatibile con il fronte edilizio su cui si collocano e con il contesto urbano a cui afferiscono.
4. Nel caso di immobili assoggettati dal vigente strumento urbanistico generale a specifico grado di protezione e/o a vincolo storico-monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., l'installazione delle apparecchiature esterne è soggetta al rilascio preventivo di Autorizzazione paesaggistica.
5. Nel caso di impianti di condizionamento o climatizzazione, gli apparati tecnologici funzionali che necessariamente devono essere collocati all'esterno dell'edificio (ad esempio le moto-condensanti, etc.) dovranno essere posizionati in modo da arrecare il minor impatto visivo. E' buona norma utilizzare a tale scopo i balconi, i terrazzi, le logge, possibilmente sui fronti non prospicienti le strade o le piazze pubbliche. Gli componenti esterni, inoltre, non devono arrecare disturbo acustico e/e termico e devono essere realizzati in modo da consentire un'agevole manutenzione ai fini della prevenzione del rischio di legionella.
6. Tutte le espulsioni di aria dagli edifici, provenienti dagli impianti tecnologici di ventilazione e estrazione meccanica, devono essere convogliate sulla copertura degli edifici attraverso idonee canalizzazioni.

#### **Art. 56 Serramenti esterni degli edifici**

Le aperture a battente di negozi e attività commerciali prospicienti marciapiedi, strade o piazze pubbliche, devono aprirsi verso l'interno, a meno che non siano uscite di sicurezza.

#### **Art. 57 Insegne commerciali, vetrine, tende, targhe**

1. L'applicazione di insegne e cartelloni commerciali permanenti, di qualsiasi natura essi siano, sia sui fronti degli edifici sia in aree libere, su proprietà pubblica o privata, è soggetta ai disposti del vigente *"Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni"*.
2. Nel Nucleo di Antica Formazione non sono ammesse insegne pubblicitarie retroilluminate.
3. Le vetrine di negozi, esercizi pubblici, sedi di attività economiche, etc. devono essere progettati coerentemente con il prospetto dell'intero edificio.

4. In assenza di apposito cassonetto l'insegna deve essere posta all'interno del vano vetrina, ad una altezza superiore a 2,10 m dal marciapiede e non può sporgere più di cm 10 rispetto al fabbricato. La sporgenza è misurata a partire dal piano verticale del filo esterno della muratura, trascurando eventuali sporgenze di gronde, parapetti, marcapiani, spallette, voltini e soglie. Sono consentite soluzioni diverse solo se estese all'intero fronte del fabbricato e a seguito di positiva Valutazione paesistica del progetto.
5. I mezzi pubblicitari di ridotte dimensioni direttamente affissi al muro dell'edificio o alla recinzione devono avere dimensioni massime pari a 60x40 cm, non devono essere illuminati e sporgere su suolo pubblico più di 5 cm, devono essere posti ad una altezza compresa tra 1 e 2 metri, misurata a partire dalla quota del suolo antistante la collocazione.
6. L'installazione di tende sul fronte degli edifici nel Nucleo di Antica Formazione/NAF e nel Tessuto di impianto storico/TS – come definiti dal PGT – è soggetta all'obbligo di segnalazione da inviare al SUE del Comune con una breve descrizione delle opere da eseguire e dei colori e materiali da utilizzare. La richiesta non necessita di firma di Tecnico abilitato ma i lavori di installazione non possono avere corso prima di 15 giorni dalla data di invio della predetta segnalazione, salvo esplicito assenso preventivo del SUE. L'Amministrazione Comunale, una volta ricevuta la segnalazione, potrà prescrivere l'osservanza di determinati criteri e cautele, nonché l'esame delle campionature di materiali e colori.
7. Le tende aggettanti sul suolo pubblico devono essere poste ad una altezza superiore a m 2,20 misurata dal marciapiede, se presente, o dal suolo pubblico antistante.
8. Nel caso di immobili ricadenti all'interno del Nucleo di Antica Formazione, ovvero assoggettati dal vigente strumento urbanistico generale a specifico grado di protezione e/o a vincolo storico-monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., l'installazione di tende è soggetta a preventiva Autorizzazione paesaggistica.
9. Le lapidi commemorative e le lastre in pietra della toponomastica comunale poste sui fronti degli edifici non possono essere in alcun caso manomesse, asportate, o danneggiate. Le eventuali richieste di asportazione o modifica, per motivate ragioni, devono essere inoltrate all'Amministrazione Comunale la quale, eventualmente, ne disporrà l'autorizzazione.
10. L'Amministrazione Comunale può applicare sui fronti degli edifici e nelle aree di proprietà privata targhe, cartelli, segnali di utilità pubblica. Tali elementi possono essere ad esempio:
  - le lastre in pietra od i cartelli metallici dei toponimi;
  - i cartelli stradali e dei trasporti o servizi pubblici (es. servizi postali, di soccorso, etc.);
  - le lastre e i capisaldi con indicazioni altimetriche, di tracciamenti, etc.;
  - gli accessori, quali mensole, ganci, condutture necessari per i servizi tecnologici pubblici;
  - gli elementi di arredo urbano.

Tali elementi non devono essere nascosti o alterati da lavori riguardanti la proprietà privata. Perciò, prima dell'inizio di qualsiasi intervento che possa interessare, anche indirettamente, tali elementi la Proprietà deve darne avviso all'Amministrazione comunale, che eventualmente si riserva di prescrivere le modalità di salvaguardia o protezione degli stessi.

#### **Art. 58 Beni culturali e edifici storici**

1. Il progetto di intervento sugli edifici del Nucleo di Antica Formazione e individuati dal PGT con i vari gradi di intervento deve essere accompagnato da una relazione dettagliata sui caratteri architettonici, sulle modalità e tecniche di intervento e sui materiali da impiegare sia per le opere strutturali sia per gli elementi di finitura.
2. Il SUE potrà disporre, prima del rilascio del titolo abilitativo, un sopralluogo tecnico da eseguirsi alla presenza del Proprietario e/o di suoi Delegati. Nel provvedimento di rilascio del titolo

abilitativo potranno essere prescritte modalità di intervento e specificati materiali e/o colori di finitura ritenuti più opportuni al fine della valorizzazione dell'edificio e/o dei rapporti dello stesso con il contesto in cui è inserito.

#### **Art. 59 Cimitero**

Per tutti gli aspetti legati alle attività funebri e cimiteriali ricadenti nel territorio amministrativo di competenza, valgono i disposti del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e cimiteriale.

### **Capo VI Elementi costruttivi**

#### **Art. 60 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche**

1. Tutti gli interventi edilizi (a partire da quelli di manutenzione straordinaria) devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, secondo i criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità, con soluzioni conformi alla normativa in materia di "superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche" - L. 13/89 e s.m.i., L.R. 6/89 e s.m.i. - inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche e secondo le indicazioni di buone prassi.
2. La progettazione dovrà garantire i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità, con le modalità, i criteri e le prescrizioni previsti dalle normative vigenti.
3. Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva ecc...), ovvero per l'utenza ampliata, la progettazione sarà orientata non solo all'applicazione della norma, ma anche ai criteri di progettazione universale ratificata dalla Legge n.18 del 03 marzo 2009 e s.m.i..
4. In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico.
5. I condomini residenziali favoriscono le migliori per l'accessibilità, privilegiando, ove possibile, le soluzioni fruibili dal maggior numero di persone.
6. L'installazione di elevatori a cabina per garantire l'accessibilità ai piani è ammessa anche per dislivelli superiori ai 4 metri, nel rispetto delle normative specifiche per questi impianti (D.Lgs. 27/01/2010 e s.m.i.).
7. Ai requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità sono ammesse le deroghe previste dalla legislazione vigente ed in particolare quelle relative:
  - a) ai locali tecnici, l'accesso ai quali è riservato ai soli addetti;
  - b) agli edifici residenziali con non più di tre livelli, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita solo la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi successivi (preferendo soluzioni che prevedano la futura installazione di elevatori/ascensori rispetto all'installazione di servoscala); deve essere comunque assicurata l'accessibilità delle parti comuni al piano terra e ai piani interrati;
  - c) agli edifici, agli spazi ed ai servizi esistenti, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici;

- d) agli edifici soggetti a vincolo monumentale, solo nei casi in cui le opere di adeguamento possano costituire pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato. È fatta salva la possibilità di intervenire comunque con opere provvisionali come previsto dalla normativa.

#### **Art. 61 Serre bioclimatiche**

1. Le serre bioclimatiche sono strutture vetrate addossate o integrate all'edificio, finalizzate alla captazione dell'energia solare, devono avere le caratteristiche stabilite dalla vigente disciplina regionale (LR 39/2004, DGR X/1216 del 10/01/2014 e s.m.i.).
2. La funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria apportato dalle serre bioclimatiche deve essere dimostrata attraverso calcoli energetici del progettista e/o consulente termo-tecnico.
3. Devono sempre essere soddisfatti i seguenti requisiti:
  - orientamento della facciata vetrata nell'arco tra sud-est e sud-ovest;
  - dotazione di schermature e/o dispositivi mobili e aperture all'esterno che evitino il surriscaldamento estivo e permettano la ventilazione naturale;
  - profondità netta interna inferiore a m. 1,20;
  - integrazione architettonica con l'edificio.
4. Le serre bioclimatiche devono essere realizzate in modo tale che i locali retrostanti mantengano il rapporto aerante prescritto dal regolamento d'igiene.
5. Le vetrate panoramiche (denominate comunemente anche "VePa") non possono essere installate in edifici inclusi nel perimetro del Nucleo di Antica Formazione, come individuato dal PGT. In tutti gli altri ambiti, qualora l'intervento riguardi edifici plurifamiliari, prima dell'installazione è necessario acquisire il consenso di tutti i proprietari, ovvero dell'Assemblea condominiale.

#### **Art. 62 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici**

La progettazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia e degli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i disposti normativi vigenti, richiamati negli allegati alla Parte Prima del presente Regolamento, a cui si rimanda.

#### **Art. 63 Coperture, canali di gronda e pluviali**

1. Tutte le coperture delle costruzioni devono essere munite di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente. Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.
2. E' fatto divieto di immettere nei canali di gronda e nei tubi pluviali qualunque tipo di scarico che non sia relativo alla raccolta e smaltimento di acque meteoriche. Negli edifici lungo le vie o le piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, è vietata la dispersione delle acque meteoriche sul marciapiede o sul sedime stradale.

#### **Art. 64 Materiali, tecniche costruttive degli edifici**

##### **64.1 Requisiti dei materiali da costruzione**

1. La realizzazione dei fabbricati deve conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente, sicurezza nell'impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico.
2. Fermo restando tali principi generali, nella scelta dei materiali deve essere privilegiata la rinnovabilità, la riciclabilità ed il possibile riuso in allineamento a quanto indicato nel seguente articolo.

#### **64.2 Materiali eco-sostenibili**

1. Per la realizzazione di nuovi edifici, come anche per gli interventi su immobili esistenti, è consigliato l'utilizzo di materiali naturali, rinnovabili e riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. L'impiego di materiali eco-sostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.
2. La scelta dei materiali dovrà essere orientata a favorire l'impiego di componenti, impianti, elementi di finitura che:
  - contribuiscano alla riduzione dell'inquinamento;
  - favoriscano l'uso di risorse rigenerabili;
  - garantiscano alti livelli di durabilità;
  - comportino un basso bilancio energetico nel ciclo di produzione;
  - possano essere facilmente riutilizzati al termine del ciclo di vita dell'edificio, con limitato consumo di energia;
  - evitino concentrazioni dannose di gas, umidità e sostanze nocive in sospensione negli ambienti domestici;
  - non favoriscano lo sviluppo di muffe, batteri o microrganismi;
  - non producano emissioni nocive durante produzione, posa e rimozione;
  - in caso di incendio, non producano gas nocivi o velenosi e, se impiegati per la realizzazione di strutture portanti, rispondano alle caratteristiche di resistenza meccanica richieste dalle norme vigenti.
3. Sono quindi da preferire materie prime rinnovabili, che possano essere coltivate e quindi non esauribili, quali il legno ed in generale le materie prime di origine vegetale.
4. Laddove possibile devono essere impiegati materiali o elementi di costruzione reperibili localmente, riducendo il consumo di energia connesso al trasporto.
5. Nella scelta dei materiali da costruzione devono essere preferiti quelli contraddistinti da un ciclo di vita valutato come ecologicamente sostenibile, ovvero conformi a specifiche etichettature e marchiature (ad es., norme UNI GL 13, serie UNI 10722, UNI serie ISO 14020 - Etichettatura ambientale, UNI serie ISO 14040 - Valutazione del ciclo di vita, D.P.R. 21/04/1993 n. 246, D.L. 101/97, ecc.).
6. Al fine di incentivare la costruzione di edifici eco-sostenibili è consigliato l'ottenimento di certificazioni ambientali rilasciate da organismi pubblici o privati riconosciuti, di comprovata autorevolezza scientifica e consolidata capacità e professionalità (per esempio, protocollo CasaClima, ITACA, LEED, BREEAM, etc.).

#### **Art. 65 Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

1. Sono interventi relativi a pertinenze quelli inerenti la sola formazione, ovvero sistemazione, sostituzione, trasformazione, delle pertinenze di fabbricati esistenti (aree libere o manufatti edilizi, compresi i parcheggi pertinenziali e le recinzioni).

2. Le sistemazioni esterne ai fabbricati nel caso di interventi di ristrutturazione complessiva di edifici esistenti, di nuova edificazione, di ampliamento e di sopralzo, devono formare parte integrante del progetto edilizio; la fine lavori dovrà essere dichiarata solo ad esecuzione avvenuta anche delle sistemazioni esterne.
3. Le procedure preliminari per gli interventi relativi a pertinenze sono disciplinate da quanto previsto per il tipo di intervento cui essi appartengono o per il tipo di intervento analogo.
4. Gli interventi relativi ad aree libere di pertinenza sono quelli volti, anche senza la costruzione di manufatti edilizi, a realizzare un nuovo assetto o, in genere, a sistemare e/o attrezzare terreni liberi da costruzioni nonché alla realizzazione di parcheggi pertinenziali anche se relativi a costruzioni poste in aree diverse da quella oggetto dell'intervento.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti a richiesta di titolo abilitativo, da presentare nel rispetto delle norme vigenti in funzione della tipologia di intervento.

#### **Art. 66 Piscine**

1. Le piscine all'aperto permanenti possono essere realizzate nelle aree libere pertinenziali di edifici residenziali.
2. Se totalmente interrata e non sporgente dal livello del terreno adiacente, il lato interno della vasca della piscina non deve distare meno di 2,00 mt dai confini con le proprietà contermini. Nel caso il manufatto della piscina non fosse completamente interrato e sporgesse dal livello del terreno adiacente, si applicano le norme vigenti in materia di distanze.
3. Le dotazioni degli impianti tecnologici (adduzione, filtraggio, pompaggio, etc.) devono essere collocate in un apposito locale tecnico interrato, ovvero in un locale ricavabile all'interno dell'edificio residenziale della proprietà. L'eventualità di realizzare locali tecnici fuori terra è ammessa solo nei comprovati casi in cui non sia possibile procedere in altro modo. In tali casi il volume dovrà avere dimensioni minime sufficienti e rispettare le norme vigenti in materia di distanze.
4. Le acque della piscina devono essere recuperate, riciclate e depurate mediante adeguato impianto; lo scarico delle reflue della piscina e l'immissione nella rete fognaria comunale devono essere conformi alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia, a cui si rimanda.
5. La realizzazione delle piscine permanenti (anche di tipo bio-piscina) e relativi locali accessori è subordinata alla richiesta di titolo abilitativo. La superficie occupata dalla vasca, dalle pavimentazioni limitrofe e dagli eventuali locali tecnici interrati e/o fuori terra comportano una riduzione della superficie filtrante dell'area che dovrà essere quindi verificata all'atto di richiesta del titolo abilitativo.

#### **Art. 67 Altre opere di corredo agli edifici**

##### **67.1 Cassette postali**

Le cassette postali per la consegna della corrispondenza devono essere poste sulle recinzioni, ovvero integrate alle strutture dell'ingresso pedonale (ad es. incassate nelle strutture murarie di sostegno delle pensiline). Tale disposizione è obbligatoria nel caso di interventi di nuova costruzione, o comunque di interventi che prevedano il rifacimento delle recinzioni/ingressi pedonali.

##### **67.2 Alloggio di contatori**

L'installazione di alloggi di contatori per le utenze di servizi tecnologici devono essere collocati all'esterno dell'edificio, sulle facciate dei fabbricati o nelle recinzioni. La loro dimensione deve essere

la minima indispensabile, rispondere alle indicazioni date dagli Enti gestori dei servizi ed è soggetta a presentazione di C.I.L.A. o, qualora connessa a intervento edilizio superiore, ad altro titolo abilitativo.

Gli sportelli di chiusura, le finiture murarie e gli accessori necessari dovranno avere forma, colore e materiale coordinato con le recinzioni e/o con l'edificio di cui sono pertinenza.

### **67.3 Manufatti accessori**

1. I manufatti accessori di pertinenza di edifici, utilizzabili come ripostiglio e/o ricovero di materiali e attrezzi per il giardinaggio o la conduzione di orti privati, non possono essere utilizzati per il ricovero di animali, non devono influire negativamente sul decoro estetico dei luoghi, né deturpare la qualità degli spazi aperti e, preferibilmente, devono essere collocati nelle aree retrostanti l'edificio di cui sono pertinenza, evitando le zone rivolte verso lo spazio pubblico.
2. La struttura deve essere leggera, facilmente rimovibile e non infissa stabilmente al suolo, non deve essere realizzata in muratura ma, preferibilmente, in legno o derivati evitando la commistione di vari materiali (legno, metalli, materiali sintetici, lastre in fibrocemento, teli di plastica o cerati, etc.). Le dimensioni devono essere limitate, la superficie lorda totale non può superare i 6,00 mq, mentre l'altezza netta interna non deve superare mt 2,40 di altezza media, se la copertura è a falda inclinata, o all'intradosso del piano di copertura in caso di tetto piano.
3. I manufatti accessori così definiti rientrano nelle attività di edilizia libera e la loro installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento non necessita di titolo abilitativo. Devono rispettare la distanza minima dal confine di mt. 1,50 e da edifici preesistenti di mt. 3,00.
4. Per strutture che non abbiano tutte le caratteristiche sopra indicate (ad esempio manufatti in muratura e/o con dimensioni maggiori di quanto specificato al punto 2) è necessario richiedere il titolo abilitativo nel rispetto delle norme di PGT relativamente a volume, superficie lorda, superficie filtrante, altezza, distanza da costruzioni e confini.

### **67.4 Pergolati**

1. Il pergolato è una struttura leggera di limitate dimensioni, non infissa al suolo in modo stabile, aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, che può generalmente essere utilizzata per il sostegno di piante e fiori rampicanti o per fornire ombreggiatura. Deve essere costituito da montanti verticali - con altezza massima all'intradosso del colmo di mt 2,50 - e da elementi orizzontali, entrambi di sezione limitata e realizzati in metallo, legno o altri materiali leggeri. Può essere realizzato anche in aderenza a edifici esistenti o di nuova costruzione ed essere coperto in sommità con teli mobili o facilmente amovibili.
2. I pergolati così definiti rientrano nelle attività di edilizia libera e la loro installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento non necessita di titolo abilitativo. Non devono rispettare distanza minima dal confine e da fabbricati preesistenti.
3. Per strutture che non abbiano tutte le caratteristiche sopra indicate (ad esempio pergolati con copertura fissa non amovibile) è necessario richiedere il titolo abilitativo e il rispetto delle norme di PGT relativamente a volume, superficie lorda, superficie filtrante, altezza, distanza da costruzioni e confini.

### **67.5 Gazebo**

1. Il gazebo è consentito nella misura di n. 1 per ogni lotto di proprietà, deve avere struttura leggera e temporanea, non infissa al suolo in modo stabile, autonoma rispetto ad altre costruzioni e

aperta su tutti i lati. Può essere coperta nella parte superiore, avere superficie lorda di limitate dimensioni - non superiore a mt 5,00 - e altezza massima all'intradosso del colmo di mt 3,00.

2. I gazebo così definiti rientrano nelle attività di edilizia libera e la loro installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento non necessita di titolo abilitativo. Devono rispettare la distanza minima dal confine di mt. 1,50 e da edifici preesistenti di mt. 3,00.
3. Per strutture che non abbiano tutte le caratteristiche sopra indicate (ad esempio gazebo con superficie maggiore di 5 mq) è necessario richiedere il titolo abilitativo e il rispetto delle norme di PGT relativamente a volume, superficie lorda, superficie filtrante, altezza, distanza da costruzioni e confini.

#### **67.6 Serre stagionali**

1. Le serre stagionali e mobili da installare in ambiti urbani e non agricoli sono consentite nella misura di n. 1 per ogni lotto di proprietà e sono da utilizzare esclusivamente per attività quali floricoltura, orticoltura o altre coltivazioni amatoriali e/o domestiche. Sono da intendersi come strutture leggere e facilmente asportabili, prive di parti murarie, e devono essere presenti sul lotto interessato per un periodo di tempo non superiore a sei mesi/anno.
2. Non possono essere utilizzate per il ricovero di animali, non devono influire negativamente sul decoro estetico dei luoghi, né deturpare la qualità degli spazi aperti e, preferibilmente, devono essere collocate nelle aree retrostanti l'edificio di cui sono pertinenza, evitando le zone rivolte verso lo spazio pubblico.
3. Le dimensioni devono essere limitate, la superficie lorda non può superare i 10,00 mq, mentre l'altezza netta interna non deve superare mt 2,50, misurata all'intradosso del colmo.
4. Le serre sopra definite rientrano nelle attività di edilizia libera e la loro installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento non necessita di titolo abilitativo. Devono rispettare la distanza minima dal confine di mt. 1,50 e da edifici preesistenti di mt. 3,00.
5. Per la disciplina delle serre da installare in ambiti agricoli si rimanda alle NTA del PGT in riferimento della D.G.R. 25 settembre 2017 - n. X/7117 e s.m.i..

### **TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**

#### **Capo I - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio**

##### **Art. 68 Funzione di vigilanza dell'attività edilizia**

Tutte le attività di trasformazione edilizia e urbanistica sono soggette al controllo durante l'esecuzione dei lavori da parte degli Incaricati Comunali che hanno libero accesso al cantiere per il riscontro della rispondenza delle opere in esecuzione a quelle assentite. In mancanza di titolo abilitativo, o qualora i lavori risultino difformi da quelli autorizzati o in caso di assenza di titolo abilitativo (se dovuto), il Responsabile del Servizio procederà in applicazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

#### **Capo II - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori**

**Art. 69 Modalità di vigilanza dell'attività edilizia**

Come previsto dall'art. 27 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., il Responsabile del Servizio esercita la vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle Norme di Legge e al presente Regolamento.

**Capo III - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari**

**Art. 70 Sanzioni**

1. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 12/2005 e s.m.i..
2. Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla Parte Quarta Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dalla L.R. 12/2005 s.m.i..
3. I poteri di annullamento dei titoli abilitativi connessi all'attività di trasformazione urbanistico-edilizia sono in capo alla Regione secondo quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 50 della L.R. 12/2005 e s.m.i..
4. Come disciplinato dall'art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità, nei casi indicati al citato art. 24, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

La sanzione è suddivisa nei seguenti scaglioni, in base al ritardo accumulato dal termine di quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento:

- entro 60 giorni dal termine: sanzione minima di € 77,00.
- entro 180 giorni dal termine: sanzione intermedia di € 270,00.
- oltre i 180 giorni dal termine: sanzione massima di € 464,00.

**TITOLO V – NORME TRANSITORIE**

**Capo I - Aggiornamento del regolamento edilizio**

**Art. 71 Procedure di modifica**

1. Le modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto nel successivo comma, soggette alle procedure previste dall'Art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento è automaticamente aggiornato per adeguarlo a disposizioni di legge, a decisioni della Corte Costituzionale e sentenze definitive del Consiglio di Stato. Tale aggiornamento è effettuato con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico cui è affidato il coordinamento delle attività edilizie, da pubblicarsi sul sito web del Comune.

**Capo II - Disposizioni transitorie**

**Art. 72 Correlazione tra Regolamento Edilizio e altre norme e regolamenti**

1. Il Regolamento Edilizio non può apportare varianti alle norme dello strumento urbanistico generale e viceversa.

## *Comune di Mozzanica – Regolamento Edilizio Comunale*

2. I requisiti delle costruzioni devono rispettare anche il Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia che viene assunto come parte integrante del presente Regolamento e al quale si rimanda.
3. Il Regolamento edilizio è correlato al vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mozzanica, con particolare riferimento al Titolo II, Sezione II – Disposizioni riguardanti edifici e cantieri edili – e Sezione III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde.

### **Art. 73 Criterio di prevalenza**

1. In caso di disposizioni riferite a materie disciplinate dal Regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico generale, si applicano le prescrizioni più restrittive nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente.
2. Le Disposizioni del Titolo II, Sezione II e III, del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mozzanica, sono da ritenere prevalenti rispetto al presente Regolamento Edilizio.

## **ALLEGATI**

## ALLEGATO B

### DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

Le definizioni qui riportate corrispondono a quanto recepito nel Regolamento Edilizio comunale, in attuazione alle disposizioni della D.G.R. XI/695 del 25 ottobre 2018 (*Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui al D.P.R. n. 380/2001*), e sono pertanto allineate alle "definizioni tecniche uniformi" (DTU) dell'Allegato B della citata D.G.R.

Si precisa che:

1. la numerazione, i testi e gli acronimi in carattere corsivo corrispondono alle citate "DTU", mentre le integrazioni apportate dalla Variante PGT sono in carattere normale;
2. le definizioni con incidenza urbanistica sono contrassegnate da asterisco (\*).

Le eventuali nuove versioni delle citate DTU che dovessero essere emanate da Regione Lombardia dopo l'approvazione della Variante al PGT verranno automaticamente recepite come aggiornamento del presente allegato senza comportare variante.

#### *1 – ST Superficie territoriale\**

*Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.*

#### *2 – SF Superficie fondiaria\**

*Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.*

#### *3 – IT Indice di edificabilità territoriale\**

*Quantità massima di superficie lorda (SL) o di volume lordo (V) edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.*

#### *4 – IF Indice di edificabilità fondiaria\**

*Quantità massima di superficie lorda (SL) o di volume lordo (V) edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.*

#### *5 – CU Carico urbanistico\**

*Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.*

*6 – DT Dotazioni territoriali\**

*Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.*

*7 - Sedime*

*Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.*

*8 – SCOP Superficie coperta\**

*Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50. Gli sporti superiori a 1,50 mt sono da considerarsi nella loro interezza.*

*9 – SP Superficie permeabile\**

*Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.*

*10a – IPT Indice di permeabilità territoriale\**

*Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.*

*10b – IPF Indice di permeabilità fondiaria\**

*Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.*

*11 – IC Indice di copertura\**

*Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.*

*12 – STOT Superficie totale\**

*Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.*

*13 – SL Superficie lorda\**

*Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.*

*14 – SU Superficie utile\**

*Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.*

*15 – SA Superficie accessoria\**

*Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.*

*La superficie accessoria ricomprende:*

- a) i portici e le gallerie pedonali;*
- b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;*
- c) le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda;*
- d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio;*
- e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda;*
- f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello;*
- g) spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;*
- h) i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale;*
- i) i volumi tecnici;*
- j) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.*

*Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzzeria del muro comune.*

*16 – SC Superficie complessiva\**

*Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ( $SC=SU+60\% SA$ ).*

*17 – SCAL Superficie calpestabile\**

*Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).*

*18 - Sagoma*

## **Comune di Mozzanica – Regolamento Edilizio Comunale**

*Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.*

*19 – VT Volume totale o volumetria-complessiva\**

*Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.*

*20 - Piano fuori terra*

*Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.*

*21 - Piano seminterrato*

*Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.*

*Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della L.R. 7/2017.*

*22 - Piano interrato*

*Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.*

*23 - Sottotetto*

*Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.*

*24 - Soppalco*

*Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.*

*25 - Numero dei piani*

*È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).*

*26 - Altezza lorda*

*Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.*

*27 - Altezza del fronte*

*L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:*

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;*
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.*

*Qualora il progetto preveda la modifica delle quote del terreno preesistente, si deve assumere come riferimento la quota del marciapiedi stradale esistente oppure, qualora quest'ultimo non fosse presente, la quota del manto stradale aumentata di 15 cm.*

*Nel caso di edifici con tetto a due falde, non vengono considerate le gronde che formano il timpano laterale delle due falde.*

*28 – HE Altezza dell'edificio\**

*Altezza massima tra quella dei vari fronti.*

*29 - Altezza utile*

*Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.*

*30 - Distanze*

*Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.*

*Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.*

*31 - Volume tecnico*

*Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).*

*32 - Edificio*

*Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.*

*33 - Edificio Unifamiliare*

*Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.*

*34 - Pertinenza*

*Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.*

*35 - Balcone*

*Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.*

*36 – Ballatoio*

*Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.*

*37 - Loggia/Loggiato*

*Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.*

*Restano ferme le possibilità consentite dalla L.R. 39/2004.*

*38 – Pensilina*

*Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.*

*39 - Portico/Porticato*

*Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.*

*Restano ferme le possibilità consentite dalla L.R. 39/2004.*

*40 – Terrazza*

*Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.*

*Restano ferme le possibilità consentite dalla L.R. 39/2004.*

*41 - Tettoia*

*Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.*

*42 – Veranda*

*Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.*

*43 - Superficie scolante Impermeabile dell'intervento*

*Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.*

*44 – HU Altezza urbanistica\**

*Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico, pari a mt. 3,00.*

*45 – VU Volume urbanistico\**

*Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.*

**ALLEGATO C**

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

## Allegato C

### **RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE**

#### **A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)"

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

#### **A.1 Edilizia residenziale**

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 *bis* in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42

### **A.2 Edilizia non residenziale**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.

D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive

### **A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 - "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"

#### **A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali**

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99

#### **A.5 Sottotetti**

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65

#### **A.6 Seminterrati**

L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

### **B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

#### **B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini**

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 *sexies*

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 *quinquies*

#### **B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)**

##### **B.2.1 Fasce di rispetto stradali**

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

#### **B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

#### **B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi**

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

#### **B.2.4 Rispetto cimiteriale**

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III

#### **B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)**

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f)

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)

#### **B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

#### **B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori**

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

**B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

**B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:

- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,

- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) – Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"

**B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo**

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)

**B.3 Servitù militari**

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

**B.4 Accessi stradali**

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

**B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante**

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)" - Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004"

**B.6 Siti contaminati**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis

L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale"

D.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati"

D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"

D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualficazione delle aree

D.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualficazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)"

D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014"

### **B.7 Intorni aeroportuali**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7

### **B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

### **B.9 Invarianza idraulica**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

## **C. VINCOLI E TUTELE**

**C.1 Beni culturali** (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

### **C.2 Beni paesaggistici**

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.- Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86

### **C.3 Rischio idrogeologico**

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44

### **C.4 Vincolo idraulico**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

### **C.5 Aree naturali protette**

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 *bis*, 15, 16, 16 *bis*, 16 *ter*, 17, 18, 19, 19 *bis*, 20, 34 e 39

L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

D.g.r. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”

D.g.r. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”

### **C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 *bis* in tema di Valutazione di Incidenza

L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:

- D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
- D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

- D.g.r. 23 maggio 2014, n. X/1873 - "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
- D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";
- D.g.r. 30 novembre 2016, n. X/5928 - "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i."

### **C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

### **C.8 Tutela qualità dell'aria**

D.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"

D.g.r. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"

## **D. NORMATIVA TECNICA**

### **D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)**

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

#### **D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*) Allegato A (*classificazione sismica dei comuni italiani*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985)

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)

D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)"

#### **D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

#### **D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

#### **D.5 Sicurezza degli impianti**

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

#### **D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola

,

tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>, e alle relative attività affidatarie)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)

NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m<sup>3</sup>)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m<sup>2</sup>)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

#### **D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto**

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

#### **D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici**

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009-Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"

D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013"

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)

D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 *bis*, 2 *ter*, 2 *quater*, 2 *quinqüies*, 2 *sexies* e 2 *septies*

#### **D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)

REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

#### **D.10 Produzione di materiali da scavo**

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 *bis*, comma 2 *bis*, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 *bis*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

#### **D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

#### **D.12 Prevenzione inquinamento luminoso**

NORMA TECNICA UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

#### **D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche**

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 *quinquies* (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"

### **E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI**

#### **E.1 Strutture commerciali**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5

D.g.r. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe

Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

24 gennaio 2014, n. X/1274 – “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")”

## **E.2 Strutture ricettive**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del

decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)  
REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

### **E.3 Strutture per l'agriturismo**

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)

### **E.4 Impianti di distribuzione del carburante**

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di

alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

#### **E.5 Sale cinematografiche**

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

#### **E.6 Scuole e servizi educativi**

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

#### **E.7 Enti del Terzo settore**

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

### **E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande**

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30  
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

### **E.9 Impianti sportivi**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

### **E.10 Strutture termali**

#### **E.11 Strutture sanitarie**

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 *bis* (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 *ter* (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)

#### **E.12 Strutture veterinarie**